



**COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO**  
(Provincia di Viterbo)

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'ACQUISIZIONE IN  
ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI  
E FORNITURE**

(approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30.05.2011)

## SOMMARIO

SOMMARIO.....	2
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 - Ambito di applicazione e fonti.....	4
Art. 2 - Limiti di importo e divieto di frazionamento.....	4
Art. 3 - Modalità di esecuzione in economia.....	5
Art. 4 - Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi.....	5
TITOLO II - INTERVENTI IN ECONOMIA.....	6
Art. 5 - Tipologia di lavori.....	6
Art. 6 - Tipologia di forniture.....	7
Art. 7 - Tipologia di servizi.....	9
TITOLO III - PROCEDURA DI GARA.....	12
Art. 8 - Determinazione a contrarre.....	12
Art. 9 - Atti della procedura.....	12
Art. 10 - Scelta del contraente.....	13
Art. 11 - Tracciabilità.....	13
Art. 12 - Regolarità contributiva.....	14
Art. 13 - Contratti.....	14
Art. 14 - Mezzi di tutela.....	16
TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI.....	17
Art. 15 - Interventi d'urgenza.....	17
Art. 16 - Lavori di somma urgenza.....	17
Art. 17 - Interventi d'urgenza o lavori di somma urgenza ordinati dal Sindaco.....	18
Art. 18 - Disposizioni speciali per beni e servizi convenzionati con categorie protette.....	18
Art. 19 - Disposizioni speciali per i servizi tecnici.....	18
TITOLO V - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA.....	21
Art. 20 - Interventi affidati in economia per cottimo.....	21
Art. 21 - Subappalto.....	21
Art. 22 - Revisione Prezzi.....	21
Art. 23 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori.....	21
Art. 24 - Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive.....	22
TITOLO VI - DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA.....	24
Art. 25 - Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi.....	24
Art. 26 - Inadempimenti.....	24
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI.....	25
Art. 27 - Garanzie.....	25
Art. 28 - Verifica e collaudo.....	25
Art. 29 - Procedure contabili.....	26
Art. 30 - Clausole finali.....	26
Art. 31 - Entrata in vigore.....	26



Faint, illegible text or markings in the center of the page.



*Handwritten mark or signature.*

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Ambito di applicazione e fonti**

1. Il presente Regolamento disciplina l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture in economia che si riferiscono alle tipologie degli interventi specificati nei successivi articoli ed alle somministrazioni connesse.

Le regole di affidamento e di esecuzione si ispirano ai principi di buona amministrazione ed in particolare all'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed alle disposizioni contenute nel relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 207/2010 e s.m.i., che attribuiscono a ciascuna stazione appaltante la potestà di individuare le tipologie di lavori, servizi e forniture per le quali è possibile procedere in economia.

Nelle more della entrata in vigore del D.P.R. 207/2010 continueranno ad applicarsi rispettivamente il D.P.R. 554/99 per i lavori e il D.P.R. 384/2001 per i servizi e le forniture.

2. Il presente regolamento ha carattere di normativa speciale nel campo degli affidamenti indicati ai successivi artt. 5, 6 e 7. Per quanto non espressamente previsto con il presente Regolamento, si rinvia ai principi generali, alle norme applicabili contenute nel Regolamento per la disciplina dei contratti, ed alle norme amministrative e civili in materia di conferimento e di esecuzione di contratti pubblici, in particolare di lavori, servizi e somministrazioni o forniture.

### **Art. 2 - Limiti di importo e divieto di frazionamento**

1. Le procedure per gli affidamenti in economia sono consentite, in via generale, nei limiti degli stanziamenti approvati per importi inferiori a:

Per lavori:

- a) 50.000,00 euro in amministrazione diretta;
- b) 200.000,00 euro nei casi di cottimo fiduciario;
- c) 300.000,00 euro in amministrazione diretta e/o cottimo fiduciario nei casi di cui all'art. 198 del D. Lgs. 163/2006, per lavori pubblici concernenti i beni mobili e immobili del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al D. Lgs. 42/2004, cd. Decreto Urbani, relativo alla tutela dei beni architettonici e ambientali, al fine di assicurare l'interesse pubblico alla conservazione e protezione di detti beni e in considerazione delle loro caratteristiche oggettive e nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 204 D.Lgs. 163/2006;

Per servizi e forniture:

- a) 193.000,00 euro per l'affidamento a mezzo di cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante;  
Rimangono salve le disposizioni relative ai servizi legali ed ai servizi tecnici come disciplinato nel Titolo IV del presente regolamento.
2. Nessun intervento di importo superiore che possa considerarsi unitario potrà essere frazionato artificialmente al fine di ricondurre l'esecuzione alle regole

ed ai limiti di valore del presente Regolamento o di sottrarsi dal ricorso all'appalto.

### ***Art. 3 - Modalità di esecuzione in economia***

1. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:
  - a) in amministrazione diretta, quando gli interventi sono effettuati in proprio, con materiali, utensili e mezzi di proprietà del Comune o opportunamente noleggiati;
  - b) mediante cottimo fiduciario con affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, consentito fino a:
    - 40.000,00 Euro per lavori
    - 20.000,00 Euro per servizi e forniture
  - c) mediante cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante;
  - d) in forma mista, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo.

### ***Art. 4 - Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi***

1. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 6 e 7 del presente regolamento possono essere sostituite dal ricorso alla convenzione di cui all'articolo 26 comma 3 della legge 488/1999.
2. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 6 e 7 del presente regolamento devono avvenire utilizzando i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto del convenzionamento di cui all'art. 26 della legge 488/1999, o sulla base di rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò preposti, ai fini di orientamento e di valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta e di contrattazione.
3. L'esecuzione di lavori in economia di cui all'art. 5 può avvenire sulla base dei prezzi determinati da prezziari o listini ufficiali o, in mancanza di questi, da prezziari o listini redatti da organizzazioni professionali di settore e riconosciuti nella prassi locale.
4. In ogni caso la determinazione dei costi di tutti gli interventi in economia deve tener conto correttamente del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi per il settore e il territorio di competenza.

## TITOLO II - INTERVENTI IN ECONOMIA

### Art. 5 - Tipologia di lavori

1. Ai sensi dell'art. 125 comma 6 e dell'art. 198 del D. Lgs. 163/2006 i lavori eseguibili in economia, sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:
  - a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarli con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo e non esaustivo, i seguenti interventi:
    - 1) prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
    - 2) riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;
    - 3) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
    - 4) lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;
  - b) lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati;
  - c) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza del Comune;
  - d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
  - e) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
  - f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
  - g) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;
  - h) lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli articoli 27, comma 2, e 41, del D.P.R. 380/2001, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge n. 167/1962, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori;
  - i) lavori pubblici concernenti i beni mobili e immobili del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al D. Lgs. 42/2004, cd. Decreto Urbani, relativo alla tutela dei beni architettonici e ambientali, al fine di assicurare l'interesse pubblico alla conservazione e protezione di detti beni e in

- considerazione delle loro caratteristiche oggettive, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 204 D.Lgs. 163/2006;
2. Possono altresì essere eseguiti in economia, tutti i lavori di manutenzione di opere o di impianti; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo e non esaustivo, i seguenti interventi:
    - a) manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;
    - b) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
    - c) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazioni di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;
    - d) manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;
    - e) manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
    - f) manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze;
  3. Possono essere altresì eseguiti in economia, i lavori accessori e strumentali all'installazione di forniture di beni o alla prestazione di servizi.

#### **Art. 6 - Tipologia di forniture**

1. Possono essere eseguite in economia le forniture di beni per uffici e servizi comunali o comunque, a carico del Comune in ragione di rapporti convenzionali vigenti, relativi a:
  - a) arredi e attrezzature per i quali debba essere garantita l'omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti relativi a:
    - 1) mobili, tende, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;
    - 2) beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;
    - 3) veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali di veicoli;
    - 4) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati, ecc.);
    - 5) mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, monta carrozzelle, pedane, segnaletica);
  - b) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
  - c) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;

- d) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale; acquisto di spazi pubblicitari per promozione eventi;
- e) noleggio, esercizio e manutenzione dei mezzi di trasporto per gli uffici e i servizi dell'amministrazione, prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi, tasse di immatricolazione e circolazione;
- f) vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
- g) farmaci, supporti medicali e para medicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio - assistenziali svolti in qualsiasi forma;
- h) beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti, buoni pasti o altri beni di conforto;
- i) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
- j) forniture per la manutenzione degli impianti, degli immobili, delle infrastrutture, dei beni di proprietà dell'amministrazione;
- k) combustibile per il riscaldamento degli immobili;
- l) forniture e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
- m) materiali per la pulizia, disinquinamento, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione delle aree pubbliche, degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
- n) attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi e accessori;
- o) sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
- p) coppe, gadgets e quanto necessario per la buona realizzazione di manifestazioni pubbliche, scolastiche, onorificenze simili relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi nonché spese di rappresentanza;
- q) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
- r) vendita beni mobili non più utilizzabili con relative variazioni dell'inventario;
- s) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali o in via indiretta sotto forma di contributi;
- t) forniture suppletive, di completamento od accessori, non previste dai contratti in corso di esecuzione e per i quali l'Ente non può avvalersi della facoltà di imporne l'esecuzione;
- u) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
- v) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione;



- w) forniture da eseguirsi con le somme a disposizione dell'amministrazione appaltante dei lavori dati in appalto;
  - x) forniture indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto, la cui interruzione comporti danni all'amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;
  - y) forniture per la corretta gestione dei servizi produttivi, nonché dei servizi pubblici a domanda individuale;
2. Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori ai sensi dell'art. 5 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento.

#### **Art. 7 - Tipologia di servizi**

1. Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a favore del Comune o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti, individuate negli allegati II.A e II.B al Codice, come segue:
  - a) servizi di manutenzione, sistemazione, gestione e riparazione di attrezzature, mobili, mezzi, impianti ed infrastrutture, nonché immobili ed aree di uso pubblico o di proprietà dell'amministrazione;
  - b) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale;
  - c) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti estranei al servizio postale;
  - d) servizi di telecomunicazioni;
  - e) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
  - f) servizi informatici e affini compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti ed assistenza software e hardware;
  - g) servizi di ricerca e sviluppo compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
  - h) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
  - i) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica;
  - j) servizi di consulenza gestionale e affini compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
  - k) servizi pubblicitari compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
  - l) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
  - m) servizi di editoria e di stampa compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione, restauro testi;

- n) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione, disinfezione e servizi analoghi finalizzati alla tutela delle acque, del suolo, dell'aria e dell'ambiente in generale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
  - o) servizi alberghieri compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
  - p) servizi di ristorazione compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, servizi produttivi, servizi per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
  - q) servizi relativi al reperimento di personale temporaneo, anche ausiliario, sia per personale d'ufficio che per i servizi di assistenza;
  - r) servizi relativi alla sicurezza compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;
  - s) prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto, la cui interruzione comporti danni all'amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;
  - t) prestazioni quando sia stabilito debbano essere eseguite in danno all'appaltatore, nonché nei casi di risoluzione del contratto o per assicurarne l'esecuzione nel tempo previsto;
  - u) servizi relativi all'istruzione compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
  - v) servizi sanitari e sociali compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative;
  - w) spese per onoranze funebri e servizi floreali;
  - x) servizi cimiteriali;
  - y) servizi ricreativi, culturali, sportivi, turistici e di spettacolo, nonché servizi di audio, video e luci; gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche.
2. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi:
- a) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell'art. 6;
  - b) locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
  - c) servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;
  - d) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
  - e) servizi legali;
  - f) servizi tecnici di cui all'articolo 19, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
  - g) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'esecuzione;
  - h) servizi suppletivi, di completamento od accessori, non previste dai contratti in corso di esecuzione e per i quali l'Ente non può avvalersi della facoltà di imporne l'esecuzione;
  - i) interventi di riorganizzazione archivi.

3. Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori eseguiti in economia ai sensi dell'art. 5 o alla fornitura di beni in economia ai sensi dell'art. 6.

### **TITOLO III - PROCEDURA DI GARA**

#### **Art. 8 - Determinazione a contrarre**

1. L'amministrazione opera a mezzo di un responsabile del procedimento, nominato dal responsabile del servizio o coincidente con lo stesso in caso di mancata nomina, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Il responsabile del procedimento garantisce la coerenza degli interventi con gli obiettivi e le competenze del servizio che li dispone ai sensi del presente regolamento e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
3. Per l'attività contrattuale che sia connessa alla esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia prevedibili, oppure già inseriti nell'elenco allegato al Programma Annuale dei LL.PP. per l'annualità corrente, il responsabile del procedimento propone al responsabile del servizio l'adozione della determinazione a contrarre.
4. Per i lavori, forniture e servizi in economia non prevedibili, il responsabile del servizio procede con determinazione dirigenziale previa deliberazione di Giunta Comunale su istruttoria del Responsabile del Procedimento stesso.
5. Nella determinazione a contrarre si stabilisce, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.,
  - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
  - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
  - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
6. La determinazione a contrarre stabilisce, sulla base delle esigenze dell'amministrazione, se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura. Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione. Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Per l'esecuzione di prestazioni a misura, il capitolato fissa i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione. In un medesimo contratto relativo a lavori, servizi e/o forniture di cui ai precedenti articoli possono essere comprese voci di elenco prezzi e/o nuovi prezzi formulati secondo le modalità di seguito riportate. Dove non diversamente specificato per l'elenco prezzi unitari posto a riferimento delle lavorazioni e delle forniture si farà riferimento al prontuario informativo dei prezzi relativi alle opere e alle forniture approvato dalla Regione Lazio vigente alla data di emissione del provvedimento, ovvero per lavorazioni in esso non ricomprese, ad altri prontuari approvati dagli organismi amministrativi nazionali e dalle Regioni d'Italia, oppure a nuovi prezzi formulati dall'ufficio LL.PP.

#### **Art. 9 - Atti della procedura**

1. La lettera di invito può essere inoltrata anche via telefax o posta elettronica. Nel caso di intervento d'urgenza di cui all'art. 15 o di lavori di somma urgenza di cui

- all'articolo 16, l'invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il primo giorno feriale successivo.
2. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il responsabile del procedimento predispone un foglio patti e condizioni o un capitolato d'onori ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti i potenziali candidati.
  3. Qualora l'intervento non presenti particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o sia di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.

#### **Art. 10 - Scelta del contraente**

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:
  - a) in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica;
  - b) in base al criterio del prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.
2. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico che, nei casi di cui al comma 1, lettera a), è corredato della motivazione che ha determinato la scelta. Qualora non vi siano controindicazioni la predetta verbalizzazione può essere fatta in via informale a margine del foglio dell'offerta dell'affidatario o a margine della scrittura contrattuale conclusiva.
3. Il verbale delle operazioni conclusive dell'affidamento è approvato con determinazione; con la stessa determinazione è assunto l'impegno di spesa qualora non già effettuato in precedenza.
4. Il contratto può essere concluso secondo l'uso del commercio mediante la sottoscrizione delle parti, anche in forma disgiunta, sugli atti di gara.

#### **Art. 11 - Tracciabilità**

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e tutti i soggetti a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 della legge 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Il responsabile del procedimento, prima dell'indizione della gara e comunque al più tardi nell'ordinativo di pagamento, richiede il codice identificativo gara (C.I.G.), obbligatorio per tutti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture indipendentemente dall'importo del contratto e dalla procedura di affidamento.

La richiesta del codice unico di progetto (C.U.P.) è obbligatoria, ai sensi dell'art. 11 della legge 3/2003, per i progetti di investimento pubblico, a prescindere dall'importo e dalla natura delle spese.

I soggetti affidatari di lavori, servizi e/o forniture pubbliche sono tenuti a comunicare alla stazione appaltante, entro 7 giorni dall'avvenuta comunicazione di aggiudicazione e comunque prima della stipula del contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità delle persone autorizzate ad operare su di essi.

I medesimi soggetti affidatari dovranno riportare in fattura i codici C.I.G. e C.U.P. indicati.

Sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità senza necessità di attivazione dei codici C.I.G. e C.U.P. i pagamenti di cui ai commi 2 e 3 della legge 136/2010 e s.m.i. A titolo esemplificativo:

- stipendi;
- manodopera;
- spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti, canoni, utenze);
- immobilizzazioni tecniche e spese di magazzino;
- consulenze legali, amministrative, tributarie e tecniche;
- assicurazioni e fidejussioni;
- pubblici servizi (energia elettrica, telefonia, gas, ecc.);
- spese giornaliere di importo singolo inferiore a 1.500,00 €;

Non sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità:

- i lavori, servizi e forniture in economia tramite amministrazione diretta;
- affidamenti in house (escluse le società in house che affidano appalti a terzi);
- incarichi di collaborazione di cui all'art. 7, c. 6, del D.Lgs. 1652001;
- spese sostenute dai cassieri utilizzando il fondo economale (a titolo esemplificativo: imposte, tasse, valori bollati, spese postali, anticipi di missione, acquisto di materiale di modesta entità e di facile consumo, giornali, pubblicazioni, ecc.).

Per quanto non espressamente riportato si rimanda alla Legge 136/2010 e s.m.i. ed alla determinazione dell'autorità di vigilanza n. 10 del 22/12/2010.

#### **Art. 12 - Regolarità contributiva**

1. Ai sensi e per gli effetti della circolare del ministero del lavoro n. 35/2010, dell'interpello del ministero del lavoro n. 10/2009 e del parere dell'avvocatura dello stato n. AL15682/2010, l'obbligo di acquisizione del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) da parte delle stazioni appaltanti riguarda anche i beni, i servizi e i lavori in economia di modesta entità. Lo stesso ha validità trimestrale e non deve essere acquisito nel caso di ricorso all'amministrazione diretta o per gli acquisti al dettaglio o per le forniture non incardinate in procedure negoziali.
2. Il D.U.R.C. dovrà essere richiesto ai fini dell'aggiudicazione, della stipula del contratto, al momento del pagamento di ogni S.A.L. o del singolo ordinativo, e all'atto del collaudo/regolare esecuzione. In caso di affidamento diretto

#### **Art. 13 - Contratti**

1. Il contratto è iscritto al registro di Repertorio del Comune di Montalto di Castro e stipulato mediante scrittura privata autenticata, fatto salvo quanto previsto al seguente comma.
2. Per gli interventi di importo inferiore a 40.000,00 euro per i lavori e 20.000,00 euro per i servizi il contratto di cottimo si può perfezionare anche semplicemente

- con l'acquisizione agli atti della lettera d'offerta o preventivo inviata al Comune o sottoscrizione da parte dell'affidatario della determinazione di affidamento.
3. Ai fini della corretta prevenzione dei contenziosi è opportuno che la corrispondenza venga adeguatamente protocollata e sottoscritta dall'offerente, anche mediante l'autentica della firma.
  4. I contratti di cottimo che riguardano l'esecuzione di lavori o la fornitura di servizi, lì dove prescritto dalla vigente normativa, dovranno essere corredati dei relativi piani di sicurezza e coordinamento ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; essi devono altresì contenere:
    - a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
    - b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
    - c) le condizioni di esecuzione;
    - d) il termine di ultimazione dei lavori o della fornitura;
    - e) le modalità di pagamento;
    - f) le penalità in caso di ritardo ed il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista.
  5. Nel caso in cui il pagamento avvenisse in un'unica soluzione al termine dei lavori, su proposta del Responsabile del Procedimento, la ditta può essere esentata dalla prestazione della cauzione; tale clausola va esplicitata nell'atto di cottimo, ovvero nel contratto.
  6. Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, gli stessi sono autorizzati con determina del Responsabile, su proposta del Responsabile del Procedimento, nei limiti in precedenza specificati, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti alle eventuali economie da ribasso d'asta, ovvero ai capitoli di spesa che ne consentano il relativo impegno economico, anche attraverso una specifica variazione di bilancio.
  7. Nel caso di contratti aperti, una volta stipulato il contratto in una delle forme previste dal regolamento, le ordinazioni sono fatte volta per volta con le modalità stabilite dal singolo contratto o con semplice ordinazione che deve recare:
    - a) l'oggetto della singola ordinazione, nell'ambito del contratto aperto;
    - b) le caratteristiche tecniche e qualitative dell'oggetto della singola ordinazione, eventualmente mediante rinvio ad altri atti della procedura;
    - c) il termine assegnato per l'attuazione della singola ordinazione;
    - d) ogni altro elemento previsto dalla lettera di invito che non sia già determinato contrattualmente.
  8. Nel caso di contratti aperti stipulati per un importo inferiore ai limiti finanziari stabiliti dal presente regolamento, qualora prima della scadenza del termine contrattuale siano necessari interventi comunque riconducibili al contratto per tipologia, il responsabile di cui all'articolo 8 autorizza l'ulteriore spesa, previo accertamento della copertura finanziaria, per un importo che comunque non può essere superiore al valore inferiore tra:
    - a) l'importo contrattuale dell'affidamento iniziale;
    - b) il limite finanziario massimo previsto dall'art. 2;
  9. In caso di forniture o servizi ripetitivi per i quali la necessità sia solo eventuale e non predeterminabile, il contratto può essere costituito da preventivi offerti, recanti il termine di validità degli stessi che costituisce vincolo per l'affidatario; nel corso del periodo di validità delle offerte o di efficacia del contratto il

- responsabile di cui all'articolo 8, procede a singole ordinazioni ogni volta che ne ricorra la necessità.
10. Gli adempimenti contrattuali di cui al presente articolo non costituiscono perizia suppletiva.
  11. Delle condizioni di cui al presente articolo con la precisazione che si tratta di un contratto aperto deve essere fatta esplicita menzione negli atti propedeutici all'affidamento.
  12. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. L'appaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte gli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del governo territorialmente competente.
  13. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

#### ***Art. 14 - Mezzi di tutela***

1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.
2. Sono applicabili gli articoli 239 e 240 del codice.



## **TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI**

### **Art. 15 - Interventi d'urgenza**

1. Nei casi in cui l'attuazione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato d'urgenza.
2. Il verbale di cui al comma 1 può essere redatto a margine di uno degli atti della procedura.
3. Il verbale è redatto dal Responsabile di cui all'articolo 8 o da qualsiasi soggetto che ne abbia la competenza; esso è accompagnato da una stima dei costi dell'intervento ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di copertura della spesa e di ordinazione. Il verbale, sottoscritto dalla ditta esecutrice sostituisce, a tutti gli effetti, il contratto di cottimo.

### **Art. 16 - Lavori di somma urgenza**

1. Nei casi di lavori di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il tecnico dell'amministrazione che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell'evento, dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 15, l'immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, sempre nei limiti di cui al presente regolamento.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico da questi incaricato.
3. Dell'evento di cui ai commi 1 e 2 il tecnico deve dare immediata comunicazione al responsabile del servizio.
4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, qualora l'affidatario non accetti il prezzo determinato dal tecnico nell'ordinazione, può essergli ingiunto di procedere comunque all'esecuzione dell'intervento sulla base di detto prezzo; l'affidatario può iscrivere riserve circa il prezzo a margine dell'ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici; in assenza di riserve o in caso di decadenza di queste il prezzo imposto si intende definitivamente accettato.
5. Il tecnico di cui al comma 1 redige entro 7 (sette) giorni feriali dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al responsabile del servizio che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di organi diversi.
6. Qualora i lavori di cui al comma 1 non conseguano l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, il responsabile di cui all'art. 8 procede all'immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.
7. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 191, comma 3 del decreto legislativo n. 267/2000 l'ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata, a pena di



decadenza, entro 30 (trenta) giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.

8. I lavori di "somma urgenza" sono regolati dagli articoli 146 e 147 del D.P.R. 554/99 (artt. 175 e 176 D.P.R. 207/2010); la loro realizzazione è subordinata alla redazione del "verbale" compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato.

**Art. 17 - Interventi d'urgenza o lavori si somma urgenza ordinati dal Sindaco**

1. Qualora gli interventi d'urgenza di cui all'articolo 15 o i lavori di somma urgenza di cui all'articolo 16 siano ordinati dal Sindaco nell'esercizio dei poteri di ordinanza di cui all'articolo 54, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, lo stesso Sindaco può disporre gli adempimenti e le indicazioni ai sensi del presente regolamento per l'attuazione dell'ordinanza medesima (ordinanza contingibile e urgente), in deroga alle competenze di cui agli articoli 8, 15 e 16, qualora non possa indugiarsi nella redazione degli atti formali.
2. Il responsabile di cui all'articolo 8 provvede tempestivamente alla conferma e alla regolarizzazione di quanto effettuato ai sensi del comma 1.

**Art. 18 - Disposizioni speciali per beni e servizi convenzionati con categorie protette**

1. Qualora si tratti di affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia di natura socio-sanitaria ed educativa o finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, i soggetti affidatari possono essere individuati tra le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, alle condizioni ivi riportate.
2. Per la stipula delle relative convenzioni, le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 381 del 1991.

**Art. 19 - Disposizioni speciali per i servizi tecnici**

1. In caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento/servizio, le prestazioni relative:
  - a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A, numero 12, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del codice;
  - b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del codice;
  - c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7 del codice;
  - d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti;

- e) i servizi di urbanistica e tutela paesaggistica, o di altra natura ambientale di cui all'allegato II.A, numero 12 con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c), e d);
  - f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.
2. Ai sensi dell'articolo 125, comma 11, ultimo periodo del codice, i servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a euro 20.000,00 possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo individuato dal responsabile di cui all'articolo 8;
  3. I servizi tecnici di cui al comma 1, lettere a), b), c), e d), di importo pari o superiore a 20.000,00 euro e inferiore a euro 100.000,00 sono affidati, previo invito ad almeno cinque soggetti idonei, in base alle seguenti linee guida:
    - a) gli affidatari dovranno essere in possesso di requisiti minimi necessari all'ammissione alla procedura, costituiti dall'abilitazione all'esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'incarico da affidare;
    - b) l'aggiudicazione potrà avvenire sulla base di uno o più di uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:
      - 1) condizioni favorevoli per il comune desumibili dalla metodologia di svolgimento dell'incarico;
      - 2) ribasso sul prezzo posto a base delle procedure a titolo di corrispettivo o, in alternativa, ribasso sullo stesso prezzo, applicato a titolo di penale (riduzione del corrispettivo) applicabile ad una griglia di inadempimenti o inconvenienti che possono verificarsi nel corso dell'incarico, imputabile all'affidatario;
      - 3) qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell'ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati dal responsabile nella lettera di invito, con esclusione della presentazione di progetti definitivi od esecutivi;
      - 4) tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;
      - 5) rapporti funzionali e coordinamento con le disponibilità delle risorse interne al Comune o ad altre risorse messe a disposizione dal Comune;
      - 6) sorteggio, in via residuale
  4. Il responsabile può determinare metodi e criteri aggiuntivi e/o alternativi a quelli di cui al comma 3, purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
  5. Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui ai commi 2 e 3 qualora:
    - a) nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a 100.000,00 euro;
    - b) non siano trascorsi almeno tre mesi dalla conclusione di un incarico affidato in precedenza;
    - c) un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno al Comune, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.
  6. I servizi di cui al comma 1, lettera a), b) c) e d), di importo pari o superiore a euro 100.000,00 sono disciplinati dall'articolo 91 del Codice.
  7. I servizi di cui al comma 1, lettere e) ed f) di importo pari o superiore a 20.000,00 euro e inferiore a 193.000,00 euro sono disciplinati dall'articolo 124 del Codice;
  8. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare di incarico o dall'atto di

affidamento; il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

9. Gli emolumenti e l'eventuale corresponsione delle spese sono stabiliti dal Responsabile del Procedimento in ragione del Decreto Legge 223/2006 (c.d. Decreto Bersani) prendendo a riferimento i vigenti tariffari professionali.
10. All'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario (capogruppo).

## **TITOLO V - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA**

### **Art. 20 - Interventi affidati in economia per cottimo**

1. I lavori per cottimo sono affidati, in via preventiva, e quindi eseguiti e liquidati, come segue:
  - a) mediante la somministrazione dei materiali e delle opere, nonché la prestazione della manodopera, il tutto da registrare nelle liste settimanali o in appositi registri con una nota di riepilogo con cadenza mensile o comunque alla ultimazione del lavoro ordinato;
  - b) mediante l'esecuzione dei lavori con un prezzo a corpo o con dei prezzi a misura, preventivamente stabiliti tra le parti, e risultanti dai buoni d'ordine o dagli ordini di servizio, sottoscritti dall'ordinante; le ordinazioni e le liquidazioni sono riepilogate in appositi registri sino alla conclusione del contratto;
  - c) in forma mista tra quanto previsto alla lettera a) e quanto previsto alla lettera b), anche con riferimento a prezzari o listini individuati preventivamente.
2. Tutte le registrazioni sono fatte in ordine cronologico a cura del responsabile di cui all'articolo 8 o, se nominato, dal direttore dei lavori, secondo quanto stabilito al successivo articolo 23.

### **Art. 21 - Subappalto**

1. E' vietato il subappalto delle opere affidate in economia se non espressamente autorizzato dalla stazione appaltante.
2. Il subappalto sarà inoltre autorizzato previa verifica nei confronti delle Ditte subappaltatrici del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, come richiesti dalla normativa vigente.
3. Il subappalto è comunque assoggettato all'osservanza dell'art. 118 del D. Lgs. 163/2006;

### **Art. 22 - Revisione Prezzi**

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma del codice civile.
2. Al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori stabilito nel contratto aumentato di una percentuale determinata con decreto ministeriale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

### **Art. 23 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori**

1. I lavori in economia sono contabilizzati dal direttore dei lavori, se nominato dal responsabile del servizio, e liquidati dal responsabile di cui all'articolo 8. Se non diversamente disposto o in assenza di nomina il direttore dei lavori coincide con il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 207/2010
2. I lavori acquisiti mediante amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati nel seguente modo:

- a) per le forniture di materiali e per i noli previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali, accompagnate dall'ordinativo della fornitura;
  - b) per la manodopera, previa verifica delle presenze rilevate, con pagamento mensile, unitamente al pagamento degli stipendi in via ordinaria.
3. I lavori per cottimo sono contabilizzati e liquidati nel seguente modo:
- a) sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel capitolato d'oneri o nel contratto, ovvero periodicamente, in genere con cadenza bimestrale o con la cadenza prevista nel capitolato d'oneri o nel contratto;
  - b) sulla base del solo stato finale, all'ultimazione dell'intervento, con liquidazione al collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione.
4. I lavori per cottimo relativi alla manutenzione periodica oggetto di contratti aperti possono essere contabilizzati e liquidati sulla base di documenti di spesa contenuti o allegati alle singole ordinazioni, alla conclusione del singolo intervento oggetto dell'ordinazione medesima. E' sempre fatto salvo il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione fino a sei mesi successivi all'esaurimento del contratto.
5. Il conto finale deve essere corredato:
- a) dai dati del preventivo e del contratto e le relative disponibilità finanziarie;
  - b) dalle eventuali perizie di variante o suppletive, verbali nuovi prezzi e ogni altro atto innovativo;
  - c) dagli atti di ampliamento dell'importo del contratto anche se non costituenti perizia;
  - d) dall'individuazione del soggetto esecutore;
  - e) dai verbali di consegna, sospensione e di ripresa;
  - f) dagli estremi delle assicurazioni degli operai impiegati;
  - g) dell'indicazione degli eventuali infortuni occorsi;
  - h) dei pagamenti già effettuati;
  - i) delle eventuali riserve dell'impresa;
  - j) di copia degli ordini di servizio e di ogni altro ordinativo emesso nel corso del contratto;
  - k) di una relazione conclusiva da parte del direttore lavori con ivi riportate tutte le vicende che hanno interessato la realizzazione dell'opera.
6. Per i lavori in amministrazione diretta di importo inferiore ad euro 20.000,00 e per i lavori effettuati mediante cottimo fiduciario di importo inferiore ad euro 40.000,00, la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa. Detto visto attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del direttore dei lavori che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti.
7. La liquidazione è effettuata in ogni caso dopo l'acquisizione della fattura fiscale o dei documenti sostitutivi previsti dall'ordinamento e previa emissione del certificato di regolare esecuzione di cui al successivo articolo 28.

**Art. 24 - Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive**

- 1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, qualora si verifichi la necessità di procedere all'esecuzione di lavori per i quali non siano previsti prezzi

nel contratto principale, ovvero qualora nel corso dell'esecuzione del contratto siano necessari lavori non previsti o lavori maggiori, si applica la disciplina prevista per i lavori pubblici.

2. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa, e provvede ad integrare l'impegno di spesa già assunto con le modalità previste dal T.U.E.L. n. 267/2000, dal regolamento di contabilità e nel rispetto del D. Lgs. 163/2006.
3. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000,00 euro e del presente regolamento.



## **TITOLO VI - DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA**

### **Art. 25 - Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi**

1. Le forniture ed le prestazioni di servizi sono richieste dal responsabile di cui all'articolo 8, mediante ordine scritto, e coordinate dal direttore dell'esecuzione, se nominato dal responsabile del servizio. Se non diversamente disposto o in assenza di nomina il direttore dell'esecuzione coincide con il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 300 del D.P.R. 207/2010.
2. L'ordinazione deve contenere:
  - a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
  - b) la quantità e il prezzo degli stessi suddivisi tra imponibile ed IVA;
  - c) i riferimenti contrattuali e contabili (impegno di spesa, classificazione intervento ecc.);
  - d) le indicazioni di cui all'art. 191, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000;
  - e) ogni altra indicazione ritenuta utile;
3. Il direttore dell'esecuzione verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia in relazione alla qualità che ai prezzi applicati ed emette l'attestazione di regolare esecuzione di cui al successivo articolo 28. Il responsabile di cui all'art. 8 predispone la determinazione di liquidazione riportando i riferimenti all'atto di ordinazione ed i fondi relativi alla disponibilità residua relativamente all'intervento.
4. La liquidazione è effettuata in ogni caso dopo l'acquisizione della fattura fiscale o dei documenti sostitutivi previsti dall'ordinamento.

### **Art. 26 - Inadempimenti**

1. Nel caso di inadempimenti per fatti imputabili al contraente cui è stato affidato l'intervento in economia, l'amministrazione, dopo formale diffida o messa in mora mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può disporre la risoluzione del contratto in danno.



## **TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 27 - Garanzie**

1. I soggetti candidati agli affidamenti sono esonerati dalla costituzione della cauzione provvisoria nelle procedure di affidamento di importo inferiore a euro 40.000,00 per i lavori e a euro 20.000,00 per i servizi e le forniture.
2. I soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione della garanzia fideiussoria per tutti gli affidamenti di lavori di importo fino a euro 40.000,00 e di servizi e forniture fino a euro 20.000,00 e comunque nel caso in cui il pagamento avvenisse in un'unica soluzione al termine della prestazione, su proposta del Responsabile del Procedimento. Tale clausola va esplicitata nell'atto di cottimo, ovvero nel contratto.
3. Salvo esplicita previsione da parte del responsabile di cui all'articolo 8, i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione delle assicurazioni di cui all'articolo 129 del Codice, per tutti gli affidamenti di importo fino a euro 40.000,00, a condizione che siano comunque muniti di polizza generica di responsabilità civile.
4. L'affidatario dei lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
5. La verifica del possesso dei suddetti requisiti nei confronti dell'impresa esecutrice sarà svolta attraverso la consultazione informativa degli archivi delle istituzioni preposte (Camera di Commercio, Osservatorio LL.PP., Enti Previdenziali, ecc.).
6. Prima della stipulazione dei contratti per gli interventi superiori a 154.937,00 Euro (ex 300 milioni di lire) il responsabile del procedimento si assicura dell'avvenuto adempimento degli obblighi previsti dalla legge 31 maggio 1965 n. 575 in materia di certificazione antimafia, fatti salvi i casi di esenzione previsti dal D.P.R. 252/1998 e s.m.i..

### **Art. 28 - Verifica e collaudo**

1. Tutti gli interventi in economia sono soggetti a collaudo finale, che si concretizza con l'emissione del certificato di regolare esecuzione per i lavori o dell'attestazione di regolare esecuzione per le forniture ed i servizi, emessi entro tre mesi dalla conclusione della prestazione, nel primo caso, ed entro quarantacinque giorni nel secondo caso.
2. Il certificato di regolare esecuzione e l'attestazione di regolare esecuzione devono riportare le informazioni di cui rispettivamente agli articoli 229 e 325 del D.P.R. 207/2010.
3. Per gli interventi di importo liquidato inferiore a euro 20.000,00 per i servizi, le forniture ed i lavori in amministrazione diretta e ad euro 40.000,00 per i lavori affidati mediante cottimo fiduciario, il collaudo è espletato con visto apposto sulle fatture di spesa. Detto visto attesta la corrispondenza tra quanto svolto e quanto fatturato e la corretta esecuzione di quanto affidato.
4. Il collaudo è eseguito dal direttore dei lavori nel caso di lavori e dal direttore dell'esecuzione nel caso di servizi e forniture. Sono fatte salve disposizioni tecniche specifiche per i singoli procedimenti (collaudi statici, ecc.)



#### **Art. 29 - Procedure contabili**

1. Al pagamento delle spese in economia si può provvedere anche mediante aperture di credito o mandati di pagamento emessi a favore di funzionari delegati, ai sensi dell'articolo 56 e seguenti del regio decreto n. 2440 del 1923, e dell'articolo 191, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000.
2. Nei casi di cui al comma 1 i responsabili titolari delle aperture di credito o dei mandati di pagamento hanno l'obbligo di rendicontazione all'ultimazione di ciascun intervento e, in ogni caso, almeno mensile per interventi che si protraggono per più di trenta giorni.

#### **Art. 30 - Clausole finali**

1. In caso di variazione dei limiti d'importo, gli stessi si intendono automaticamente adottati nel presente regolamento secondo le modalità convenute nei suoi articoli.
2. In caso di contrasto tra il Regolamento e le vigenti o subentranti norme riguardo le modalità per l'effettuazione delle spese in economia da eseguirsi secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, statale, regionale, prevalgono queste ultime.

#### **Art. 31 - Entrata in vigore**

1. A far data dalla entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati tutti i regolamenti e/o parte degli stessi ove in contrasto con il presente.